



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione dei progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato.

La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore, nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

In ottemperanza di ciò si rende necessario predisporre un apposito regolamento tecnico disciplinate le funzioni tecnico – amministrative in materia di approvazione dei progetti per le infrastrutture del SII.

1. Definizioni

Nelle seguenti linee guida si intendono per:

- a) Ente di governo dell'Ambito: Ente istituito ai sensi della L.R. 4/2015 a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- b) Gestore: il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Ente di governo dell'Ambito di cui al punto a),
- c) Investimenti del Servizio Idrico Integrato: interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione;
- d) Progetto preliminare: progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
- e) Progetto definitivo: progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti

nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;

- f) Progetto esecutivo: progetto, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo;
- g) Perizia di variante: documentazione progettuale predisposta nel caso in cui si renda necessario ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto;
- h) Quadro economico: quadro riepilogativo della spesa prevista per l'investimento, predisposto, ai sensi dell'art. 16 del DPR 207/2010, con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso.
- i) Scansione temporale della spesa: andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro..).

2. Progettazione – indicazioni generali

I progetti relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato, redatti dal Gestore, devono essere compresi nel Programma degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito vigente, salvo gli interventi imprevisi legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore, dovrà redigere apposito progetto.

I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché secondo le indicazioni ed i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.

Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà trasmettere all'Ente d'Ambito i progetti preliminari per la fattispecie di cui al punto 4 del presente regolamento, i progetti definitivi per la fattispecie di cui al punto 5, nonché i progetti esecutivi per la fattispecie di cui al punto 8.

I progetti da sottoporre ad approvazione, dovranno essere trasmessi all'Ente di governo dell'Ambito su supporto informatico ed in n. 2 copie cartacee, una delle quali sarà restituita al Gestore con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria.

Possono essere esonerati dalla redazione del progetto gli interventi che non comportino limitazioni di diritti reali di terzi da realizzarsi in economia diretta da parte del Gestore, di importo non superiore a 40.000 Euro, e che siano ricompresi nel Programma degli Investimenti.

Il Gestore trasmetterà trimestralmente all'Ente di governo dell'Ambito un elenco delle opere e degli intervenenti eseguiti senza progettazione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di importo superiore ai 40.000 Euro e comunque entro il limite di 100.000 Euro, che prevedano la sola sostituzione di apparecchiature e/o condotte esistenti possono usufruire di una progettazione semplificata che comprenda una relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento, il quadro economico ed il provvedimento di approvazione del Gestore, nonché una attestazione sulla copertura finanziaria, dell'intervento. Dovranno, comunque, essere altresì prodotti gli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere depositata su una piattaforma informatica condivisa al fine di consentire la consultazione da parte dell'Ente d'Ambito.

3. Funzioni tecnico amministrative

Le funzioni relative alla valutazione tecnica ed amministrativa, all'approvazione dei progetti e alla dichiarazione di pubblica utilità nonché alle procedure espropriative sono descritte nel seguito del presente documento.

Ferma restando in capo all'Ente di governo dell'Ambito la titolarità del potere espropriativo, relativamente alla competenza sull'emanazione degli atti, l'Ente di governo dell'Ambito potrà delegare, ai sensi dell'art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Il Gestore provvede alla redazione dei progetti nei vari livelli di cui al vigente ordinamento in tema di contratti pubblici ed all'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato; provvede altresì al procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed al perfezionamento dei procedimenti ablatori se espressamente delegato dall'Ente di governo dell'Ambito. Provvede inoltre all'approvazione dei progetti, così come meglio specificato nel seguito ed all'appalto dell'opera nonché a tutte le procedure connesse all'esecuzione della medesima.

Nel caso in cui il Gestore proponga di avvalersi della Conferenza dei servizi al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato, dovrà farne espressa richiesta all'Ente di governo dell'Ambito che provvederà ad espletare il procedimento della Conferenza dei servizi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa (Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii).

4. Progettazione preliminare

Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; stabilisce inoltre i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento delle eventuali fasi di verifica ambientale o, anche, di valutazione d'incidenza.

Il progetto preliminare redatto dal Gestore dovrà contenere:

a) tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 93 del D.Lgs. 163/06 e artt. 17-23 del D.P.R. 207/2010) a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto (Si veda allegato A);

b) l'indicazione dei riferimenti (codice o descrizione) al Programma degli Investimenti vigente cui il progetto si riferisce;

c) l'indicazione delle modalità di finanziamento dell'investimento e la scansione temporale della spesa prevista in ciascun esercizio.

I progetti preliminari, dovranno essere trasmessi all'Ente di governo dell'Ambito su supporto informatico ed in n. 1 copia cartacea.

L'Ente di governo dell'Ambito può formulare eventuali osservazioni in merito alla coerenza delle soluzioni progettuali adottate in rapporto ai contenuti della pianificazione d'ambito, alla programmazione operativa dell'ambito territoriale ottimale ed ai livelli di efficacia, efficienza ed economicità operativa conseguibili con il progetto.

Le osservazioni predisposte dall'Area Tecnica dell'Ente sono trasmesse dal Direttore Generale al Gestore, entro 20 giorni dalla data di deposito del progetto.

Qualora il Gestore intenda avvalersi della procedura d'appalto prevista dall'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/06 l'Ente di governo dell'Ambito approva il progetto con le procedure di cui al successivo punto 6.

5. Progettazione definitiva

Il D.Lgs n. 152/2006 all'art. 158 bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante" recita:

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Il progetto definitivo, redatto dal Gestore ed assoggettato alla valutazione tecnico amministrativa dell'Ente di governo dell'Ambito dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 93 del D.Lgs. 163/06 e artt. 24-32 del D.P.R. 207/2010) a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto (Si veda allegato B);

Nel caso il progetto definitivo costituisca uno stralcio di un progetto preliminare già approvato, il gestore dovrà inoltre indicare il progetto preliminare cui l'opera si riferisce specificando anche il contenuto e l'importo degli altri stralci ad esso collegati.

Nel caso in cui il Gestore non ritenga di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii, il progetto definitivo dovrà contenere tutte le prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessarie alla realizzazione dell'opera rilasciate dagli enti competenti.

6. Approvazione dell'Ente di Governo dell'Ambito

Il progetto definitivo è approvato dall'Ente di governo dell'Ambito mediante Determinazione del Direttore Generale che recepisce la relazione istruttoria redatta dall'Area Tecnica, in conformità alle vigenti norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia, previa valutazione tecnico amministrativa.

La valutazione tecnico amministrativa consiste:

- a) nella verifica della coerenza della soluzione progettuale con gli atti di pianificazione;
- b) nella verifica della rispondenza degli elaborati proposti alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- c) nel controllo della conformità del computo metrico del progetto al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezzario di riferimento e nell'eventuale controllo di congruenza di altri prezzi applicati non previsti nell'anzidetto prezzario.
- d) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata.

L'Ente di governo dell'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa entro quarantacinque giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatta salva una sola motivata interruzione del relativo termine.

Nel caso in cui al momento dell'interruzione del termine mancassero meno di dieci giorni dalla scadenza sopra indicata, il completamento della valutazione tecnico amministrativa sarà effettuata dall'Ente di governo dell'Ambito entro dieci giorni dalla data di deposito della documentazione integrativa.

Qualora la valutazione tecnico amministrativa si dovesse concludere con un parere non favorevole all'approvazione, il Direttore Generale ne dà comunicazione nei termini sopra indicati al soggetto Gestore, allegandone le motivazioni.

7. Procedura in caso di ricorso ad espropri

Così come stabilito dall'art. 158 bis del D.Lgs. 152/06 l'approvazione di cui all'articolo precedente comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi. L'Ente può delegare, ai sensi dell'art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

8. Progettazione esecutiva

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo, redatto dal Gestore dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (Art. 93 del D.Lgs. 163/06 e artt. 33-43 del D.P.R. 207/2010) a seconda della tipologia e delle caratteristiche del progetto (Si veda allegato C).

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a valutazione tecnico amministrativa dell'Ente di governo dell'Ambito nei seguenti casi:

- a) modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti previste nel progetto definitivo;
- b) difformità economiche che comportino una variazione superiore al 5% rispetto all'importo complessivo del progetto definitivo.

L'Ente di governo dell'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa con le procedure di cui al precedente punto 6.

9. Varianti in corso d'opera

Le varianti ai progetti approvati, di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 161, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 207/2010, saranno approvate dal responsabile del procedimento, previa richiesta motivata e autorizzazione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna sulla disponibilità delle eventuali risorse necessarie.

Ai sensi dell'art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'organo competente per la trasmissione della variante all'ANAC ovvero per la comunicazione dei dati della variante all'Osservatorio dei contratti pubblici è

il responsabile del procedimento del soggetto attuatore Abbanoa S.p.A., come stabilito dalla comunicazione ANAC del 17 settembre 2014.

10. Opere non progettate dal Gestore

I progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione dell'Ente di governo dell'Ambito con le stesse modalità previste per i progetti redatti dal Gestore di cui ai precedenti punti.

I progetti di cui al presente punto dovranno essere sottoposti a preventiva verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore finalizzata al rilascio di un parere e/o nullaosta necessario per la successiva presa in gestione.

11. Monitoraggio interventi

Il Direttore Generale trasmette trimestralmente al Comitato un quadro riepilogativo di tutti i progetti presentati dal gestore e dei relativi provvedimenti emessi dall'Ente.

12. Prima applicazione

Per i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi già depositati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le procedure previste nelle relative convenzioni.

Il presente regolamento si applica ai progetti la cui convenzione verrà stipulata in data successiva alla sua entrata in vigore.

13. Modifiche al regolamento

L'Ente si riserva la facoltà di apportare modifiche in presenza di sopravvenuti interventi legislativi e ove, comunque, ne ravvisi la necessità. Inoltre è facoltà dell'Ente di impartire direttive ove si renda necessario.